



COMUNE DI AVIANO

Provincia di Pordenone

SERVIZIO GARE E APPALTI

Determinazione Num. Reg. Int 499 del 07/08/2025

Determinazione Num. Reg. Gen. 479 del 07/08/2025 esecutiva in data 07/08/2025

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE VIA ERMES DA COLLOREDO E DELLE ATTREZZATURE IN ESSA CONTENUTE_ PERIODO 2025_2028; NOMINA SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE

Dato atto che il Comune di Aviano è proprietario della palestra sita in Via Ermes da Colloredo e di fatto l'area è situata in centro ad Aviano lungo una delle vie principali del Comune di Aviano – Viale San Giorgio - risulta caratterizzata dalla vicinanza di numerosi servizi quali la piscina Comunale, il centro sportivo "Cecchella", la casa dello studente, il piccolo "centro commerciale posto all'intersezione tra Via San Giorgio e Via Mazzini e altri servizi minori.

Rilevato che l'Amministrazione comunale riconosce il valore dello sport quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività, nonché di miglioramento dello stile di vita;

Considerato altresì che l'Amministrazione Comunale avverte il bisogno di garantire un servizio di qualità che soddisfi appieno le aspettative dei propri cittadini e consenta il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, abbattendo, da un lato, i costi di gestione per le utenze e le manutenzioni ordinarie posti a carico del bilancio comunale e favorendo, dall'altro, il potenziamento dei servizi offerti all'utenza;

Rammentato che l'art. 828 del Codice Civile dispone che i beni facenti parte del patrimonio indisponibile dei Comuni non possono essere sottratti alla destinazione d'uso pubblico, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano; dal predetto vincolo di destinazione di pubblica utilità si evince che il loro regime giuridico risulta di pregnanza pubblicistica attenuata rispetto ai beni demaniali e dunque, in linea di principio, i beni patrimoniali indisponibili non sono assolutamente incommerciabili ma risultano ammissibili atti di disposizione o, più in generale, di costruzione su di essi di diritti in favore di terzi, purché rimanga sempre e comunque fermo il loro vincolo di destinazione a finalità pubbliche;

Considerato che è ampiamente condivisa, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, la qualificazione della gestione degli impianti sportivi come servizio pubblico locale per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda sulla promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume un ruolo strumentale di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo della salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità;

Rilevato inoltre che la stessa giurisprudenza ha ulteriormente precisato che la gestione di un impianto sportivo rientra, a pieno titolo, nell'area dei servizi alla persona, o dei servizi sociali, in quanto è indubbia e universalmente conosciuta l'importanza della pratica sportiva ai fini dell'aggregazione sociale, della prevenzione delle malattie e della formazione giovanile;

Rammentato che il Comune di Aviano, non disponendo delle necessarie risorse umane e strumentali, garantisce da anni il Servizio di gestione degli impianti sportivi comunali mediante la concessione strumentale a terzi con lo strumento del convenzionamento;

Considerato che permangono le condizioni che hanno determinato nel corso degli anni il ricorso all'istituto della concessione in oggetto;

Visti al riguardo:

- l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*) e ss.mm.ii., il quale stabilisce che spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale regionale, secondo le rispettive competenze;
- l'art. 3, comma 5, del medesimo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, prevede che i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- l'art. 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana che così recita: "*Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*";

Precisato come la giurisprudenza ha chiarito che

- gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione può ritenersi adeguatamente remunerativa e quindi in grado di produrre reddito dalla gestione, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione è sprovvista di tali caratteristiche e necessita quindi di essere assistita dall'Ente poiché strutturalmente antieconomica, fermo restando che la remuneratività deve essere intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire costi di gestione attraverso il conseguimento di un "corrispettivo nel mercato";
- sono "sintomi" della rilevanza economica della gestione elementi quali le caratteristiche dell'impianto ovvero le sue dimensioni, la facoltà riconosciuta al Concessionario di ritrarre ricavi dall'espletamento della gestione mediante corrispettivo economico imposto all'utenza ma anche la facoltà, sempre riconosciuta al Concessionario, di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso l'intero impianto;
- non sono invece "sintomi" della rilevanza economica della gestione la corresponsione di un contributo al Concessionario da parte del Comune, configurandosi in sé come ulteriore entrata a vantaggio del primo;

Rammentato inoltre che, per gli impianti sportivi, si è delucidato in giurisprudenza che la redditività deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'Ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali ma anche alla praticabilità di attività accessorie;

Richiamata nel merito "L'analisi comparativa della gestione di palestre comunali: confronto tra operatori economici con e senza finalità di profitto" redatta dal sottoscritto responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzione e Rifiuti Ing. Marco Zanet dalla quale si evince che la gestione della palestra comunale da parte di un'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) senza fini di lucro rappresenta la scelta più idonea per valorizzare la struttura e massimizzare il suo impatto positivo sulla comunità locale e pertanto la stessa di configura quale concessione di *servizio pubblico locale privo rilevanza economica*, da svolgersi nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico universale secondo la nozione comunitaria;

Dato atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 81 del 27/06/2025, ha esplicitato i principi sottesi all'affidamento in concessione dell'impianto sportivo in oggetto fornendo altresì le linee guida e avendo verificato che il servizio oggetto di concessione, anche negli ultimi anni, non ha evidenziato profili di rilevanza economica ovvero lo svolgimento delle attività ad esso inerenti, nel rispetto degli obblighi contrattuali, non ha percepito introiti sufficienti per qualificarlo come remunerativo sotto il profilo economico e dunque confermato che il medesimo, come risulta anche dai rendiconti di gestione relativi alle precedenti annualità conservati agli atti presso il competente Ufficio comunale, è da ritenersi privo di rilevanza economica e che pertanto necessita di idoneo sostegno economico da parte dell'Ente locale;

Richiamati, a norma del vigente Regolamento comunale in materia, gli elementi costitutivi e gli indirizzi organizzativi essenziali per la concessione di servizi in parola al fine di assicurare compiutamente il perseguitamento degli obiettivi statutari dell'Amministrazione come delineati con la già citata deliberazione di Giunta Comunale n 81 del 27/06/2025;

Rammentato che il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*), all'art. 181 esclude dall'applicazione delle disposizioni contenute nel proprio Libro IV, Parte II ("Dei contratti di concessione") i "servizi non economici di interesse generale", fermo restando che all'affidamento dei contratti di concessione esclusi dall'ambito di applicazione della suddetta Parte si applicano i principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I;

Richiamato quanto stabilito con Sentenza del Consiglio di Stato n. 858/2021, secondo la quale "*l'uso associativo di impianti privi di rilevanza economica (tipicamente impianti di ridotte dimensioni, per i quali non è ipotizzabile l'uso diffuso a tariffa) avviene mediante concessione strumentale del bene pubblico, pur sempre attraverso una procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica*";

Richiamato l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 (*Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi*), il quale dispone che "*nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenza a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatarì*";

Preso atto che, in virtù della scadenza del rapporto contrattuale in essere dell'Impianto succitato, è necessario dare corso ad idonea procedura ad evidenza pubblica per garantire l'erogazione del Servizio di gestione dell'Impianto sportivo di proprietà comunale in oggetto secondo principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità ed economicità a norma di legge e in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 27/05/2025;

Precisato dunque che:

- per gli impianti sportivi, in ragione della centralità della gestione in vista della quale l'affidamento del bene è strumentale, quest'ultima si caratterizza come servizio pubblico (Sentenza del Consiglio di Stato n. 5915/2021);
- per la concessione in convenzione di immobili, impianti, aree pubbliche – purché destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive – si segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico, sottratta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, in coerenza con la previsione del già citato art. 181, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- la fattispecie di concessione in interesse rientra nella previsione di cui al comma 3 del già citato art. 181 del

Codice ovvero trattasi di contratto di concessione per il quale si applicano unicamente i principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I del Codice stesso. Ciò significa che la procedura di concessione in parola, in applicazione del sopra richiamato art. 181 del Codice dei contratti pubblici, è svincolata dal rispetto delle norme della Parte II del Libro IV dello stesso Codice e regolata dalla *lex specialis* dettata dall'Avviso pubblico di gara, nonché dalle disposizioni sopra richiamate;

- l'osservanza di questa disposizione deve essere garantita mediante l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica in seno alla quale saranno messi a disposizione degli interessati tutti i documenti tecnico-contrattuali necessari alla concessione medesima;
- la procedura pubblica deve essere esperita con il criterio dell'offerta più vantaggiosa ovvero sia mediante la valutazione di parametri tecnici ed economici;

Atteso che con provvedimento nr. 407 del 02/07/2025, si è dato avvio alla procedura di individuazione del soggetto a cui affidare la concessione del Servizio di gestione dell'Impianto sportivo di cui sopra, classificato come privo di rilevanza economica, attestando che il presupposto essenziale era avviare una procedura ad evidenza pubblica semplificata come stabilito dall'art. 181 comma 3 del D.lgsvo 36/2023 che dispone l'applicazione del solo Titolo I della Parte I del Libro I ovvero dei "Principi generali" articoli da 1 a 12 del D.lgsvo 36/2023;

Ricordato che al fine di rendere economicamente compatibile il costo della gestione dell'Impianto sportivo, l'Amministrazione comunale ha previsto a favore del Concessionario un canone annuo forfettario a sostegno delle spese di gestione pari ad euro 12.500,00 (dicesi euro dodicimilacinquecento/00), suddiviso per le annualità oggetto della concessione ed al netto della riduzione offerta in sede di gara, fermo restando il rispetto degli obblighi del Concessionario finalizzati al godimento del diritto a tale sostegno economico;

Ribadito dunque, in osservanza di quanto disposto alla già citata deliberazione di Giunta Comunale

N 81/2025, che l'Impianto sportivo oggetto della procedura, nella sua totalità e con le pertinenze e strutture annesse citate, verrà concesso preferibilmente a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali, senza scopo di lucro, così come indicato all'art. 6, comma 2, del succitato D.Lgs 28 febbraio 2021, n. 38 e secondo i criteri definiti negli atti di gara;

Accertato che con la su menzionata Deliberazione 281/2025 sono stati approvati i documenti tecnico-contrattuali per la concessione in oggetto, elaborati dai competenti Uffici Comunali di seguito elencati:

- analisi comparativa della gestione di palestre comunali: confronto tra operatori economici con e senza finalità di profitto _relazione economica (ALLEGATO A)
- Bozza di convenzione (ALLEGATO D);

Atteso che con determinazione 407 del 02/07/2025 sono stati approvati i documenti costituenti parte sostanziale ed integrante della procedura unitamente all'analisi comparativa e allo schema di convenzione e contestualmente è stata indetta procedura ad evidenza pubblica;

Dato atto che le clausole essenziali di gara sono contenute nella succitata documentazione di gara e segnatamente nell'Avviso pubblico, nell'analisi comparativa e nello schema di convenzione;

Atteso che l'avviso di selezione pubblicato in data 07.07.2025 fissava quale termine per la presentazione della manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura il giorno 06/08/2025 ore 12:00 mentre le operazioni di gara relative alla documentazione amministrativa saranno svolte dal RUP o dal responsabile di fase o apposito ufficio o servizio a ciò deputato il giorno 08/08/2025 alle ore 09:00;

Precisato che detta procedura prevede un punteggio alla proposta economica da assegnarsi "un punto per ogni punto % di ribasso fino ad un massimo di 20, mentre per i punteggi tecnici per gli elementi da 1 e 4 sono attribuiti mediante assegnazione immediata del punteggio secondo i criteri stabiliti per ciascun elemento, mentre per l'elemento 5 il punteggio verrà attribuito discrezionalmente da parte di ciascun componente di una commissione, in seduta riservata, secondo la scala di misurazione della rispondenza del giudizio dato, con formazione della media dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti moltiplicata per il punteggio assegnato all'elemento e mediante valutazione che avviene con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varia da eccellente a insufficiente;

Ritenuto con il presente provvedimento di procedere alla nomina del seggio di gara per l'esamina della documentazione amministrativa e alla nomina della commissione giudicatrice per l'esamina delle offerte tecniche e economiche;

Atteso che l'esamina della documentazione verrà effettuata dal RUP Ing. Marco Zanet _ posizione organizzativa del Settore Lavori pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Rifiuti del Comune di Aviano alla presenza di due testimoni individuati nel responsabile dell'istruttoria della procedura di affidamento Sig.ra Furlan Eves, istruttore amministrativo del Servizio Gare e Appalti del Comune di Aviano e nell'istruttore tecnico del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Aviano Geom. Claudio;

Rilevato che il Presidente è il R.U.P. competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto e i componenti diversi dal presidente sono individuati tra i dipendenti dell'Amministrazione con esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare, in relazione in particolare all'ambito organizzativo di appartenenza, al titolo di studio e alla pregressa esperienza lavorativa;

Ricordato l'art. 93 comma 3 del D.lgs. n°36/2023 ai sensi del quale

- la commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali;
- della commissione giudicatrice può far parte il R.U.P.;

Ritenuto opportuno individuare i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative all'affidamento dell'appalto in oggetto nel modo seguente:

- Ing. Marco Zanet (Presidente), Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio e Rifiuti del Comune di Aviano;
- Sig.ra Furlan Eves (Componente), istruttore amministrativo del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio e Rifiuti _ servizio Gare Appalti del Comune di Aviano
- Geom. Claudio Fabbro (Componente), funzionario tecnico del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio e Rifiuti _ servizio Lavori Pubblici del Comune di Aviano;

Precisato che assume le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Furlan Eves istruttore amministrativo del servizio gare e appalti del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio e Rifiuti del Comune di Aviano;

Dato atto che i commissari e il segretario verbalizzante non si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura relativamente all'appalto del cui affidamento si tratta, così come previsto dall'art. 93 comma 5 lettera c) del D.lgs.n°36/2023, come da dichiarazione agli atti di questo ufficio

- Ing. Marco Zanet (Presidente) prot. GEN-GEN-2025-0020398-A-A del 07/08/2025 del 07/08/2025;

- Geom. Claudio Fabbro (Componente), prot. GEN-GEN-2025-0020400-A-A del 07/08/2025 del 07/08/2025;
- Eves Furlan (Componente) prot. GEN-GEN-2025-0020401-A del 07/08/2025;

Richiamato l'art. 62 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il quale dispone che sono esclusi dalla disciplina degli incarichi gli incarichi relativi alla partecipazione a commissioni;

Precisato:

- che ai componenti della commissione interni agli enti in favore dei quali viene avviata la procedura non viene corrisposto compenso specifico;
- che a le nomine della commissione su decritta sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione e le stesse sono soggette a pubblicazione ex art. 28 comma 2 del D.lgsvo 36/2023 sulla sezione di "Amministrazione Trasparente" _ bandi di gara e contratti del Comune di Aviano;
- che in caso di impedimenti di uno o più commissari si provvederà alla tempestiva nomina di componenti supplenti ex art. 93 comma 2 ultimo periodo del D.lgsvo 36/2023;
- il RUP provvederà a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.lgs n.36/2023;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Ricordato che, a norma di legge ed ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Responsabile del Progetto (R.U.P.) per la concessione in interesse ai sensi dell'art. 15 del D.lgsvo 36/2023 e in osservanza del principio di autoorganizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del medesimo codice è il sottoscritto ing. Marco Zanet, avente i requisiti di cui all'allegato I.2 art. 5, il quale non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e dunque non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 35-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e all'art. 16 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visti, in materia di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale:

- il D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 (*Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi*);
- la Delibera A.N.AC. n. 1300 del 14 dicembre 2016 ad oggetto: "*Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) – Comitato Regionale Piemonte – affidamento della gestione degli impianti sportivi a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 – richiesta di parere*";
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 858/2021;
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1784/2022;

Visti altresì:

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*) e ss.mm.ii.;
- la L. 07 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e, specificamente, l'art. 12 in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*);

- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*); **Ricordato** che al presente affidamento sarà data adeguata pubblicità tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 23 dicembre 2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027, dichiarata immediatamente eseguibile e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 23 dicembre 2024 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, dichiarata immediatamente eseguibile e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 22 gennaio 2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, dichiarata immediatamente eseguibile e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31 gennaio 2025 di approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione 2025/2027, dichiarata immediatamente eseguibile e s.m.i.;

Richiamato il decreto sindacale n.17 del 30.12.2024 di nomina dell'Ing. Marco Zanet quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio e Rifiuti con decorrenza dal 01 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la premessa come parte integrante e costitutiva del provvedimento;
2. **DI DARE ATTO** che con provvedimento nr. 407 del 02/07/2025, si è dato avvio alla procedura di individuazione del soggetto a cui affidare la concessione del Servizio di gestione dell'Impianto sportivo di cui sopra, classificato come privo di rilevanza economica, attestando che il presupposto essenziale era avviare una procedura ad evidenza pubblica semplificata come stabilito dall'art. 181 comma 3 del D.Igsvo 36/2023 che dispone l'applicazione del solo Titolo I della Parte I del Libro I ovvero dei "Principi generali" articoli da 1 a 12 del D.Igsvo 36/2023, nel rispetto degli indirizzi e principi della Deliberazione Giuntale nr. 81 del 27/06/2025 costituente atto d'indirizzo per la concessione dell'Impianto sportivo palestra comunale sita in Via Ermes da Colloredo con il quale altresì sono stati approvati:
 - 1" L'analisi comparativa della gestione di palestre comunali: confronto tra operatori economici con e senza finalità di profitto";
 - 2 "lo schema di convenzione";
3. **DI ACCERTARE** che la concessione in favore di un'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) senza fini di lucro rappresenta la scelta più idonea per valorizzare la struttura e massimizzare il suo impatto positivo sulla comunità locale e pertanto la stessa di configura quale concessione di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, da svolgersi nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico universale secondo la nozione comunitaria;
4. **DI ATTESTARE**, per le ragioni per esplicitate in premessa, che trattasi di gestione di impianto sportivo privo di rilevanza economica;
5. **DI EVIDENZIARE** che al fine di rendere economicamente compatibile il costo della gestione dell'Impianto sportivo, l'Amministrazione comunale corrisponde al Concessionario un canone annuo forfettario a sostegno delle spese di gestione pari ad euro 12.500,00 (dicesi euro dodicimilacinquecento/00), suddiviso per le annualità oggetto della concessione ed al netto della riduzione offerta in sede di gara, fermo restando il rispetto degli obblighi del Concessionario finalizzati al godimento del diritto a tale sostegno economico;
6. **DI PRECISARE** che con in sede di indizione di procedura di cui alla determinazione 407/2025 è stata approvata la documentazione per la partecipazione alla selezione;
7. **DI RICORDARE**, in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 17 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:
 - il fine che si intende perseguire è quello di riconosce il valore dello sport quale strumento di formazione

- della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività, nonché di miglioramento dello stile di vita;
- il contratto verrà stipulato mediante stipula di idonea convenzione (atto di concessione);
 - la modalità di scelta del contraente, sulla scorta di quanto disposto all'art. 181 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è la procedura ad evidenza pubblica semplificata ai sensi delle normative vigenti in materia di amministrazione e contabilità dello Stato e del Codice Civile;
8. **DI DARE ATTO** che la procedura pubblica viene esperita con il criterio dell'offerta più vantaggiosa ovverosia mediante la valutazione di parametri tecnici ed economici, ponendo il seguente principio:
- offerta tecnica: max 80 punti
 - offerta economica: max 20 punti
 - con l'attribuzione di un punteggio massimo pari a 100 punti;
9. **DI ACCERTARE** che l'avviso di selezione pubblicato in data 07.07.2025 fissava quale termine per la presentazione della manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura il giorno 06/08/2025 ore 12:00 mentre le operazioni di gara relative alla documentazione amministrativa saranno svolte dal RUP o dal responsabile di fase o apposito ufficio o servizio a ciò deputato il giorno 08/08/2025 alle ore 09:00;
10. **Di PRECISARE** che detta procedura prevede un punteggio alla proposta economica da assegnarsi "un punto per ogni punto % di ribasso fino ad un massimo di 20, mentre per i punteggi tecnici per gli elementi da 1 e 4 sono attribuiti mediante assegnazione immediata del punteggio secondo i criteri stabiliti per ciascun elemento, mentre per l'elemento 5 il punteggio verrà attribuito discrezionalmente da parte di ciascun componente di una commissione, in seduta riservata, secondo la scala di misurazione della rispondenza del giudizio dato, con formazione della media dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti moltiplicata per il punteggio assegnato all'elemento e mediante valutazione che avviene con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varia da eccellente a insufficiente;
11. **DI PROCEDERE** con il presente provvedimento alla nomina del seggio di gara per l'esamina della documentazione amministrativa e alla nomina della commissione giudicatrice per l'esamina delle offerte tecniche e economiche;
12. **DI PRECISARE** che l'esamina della documentazione verrà effettuata dal RUP Ing. Marco Zanet _ posizione organizzativa del Settore Lavori pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Rifiuti del Comune di Aviano alla presenza di due testimoni individuati nel responsabile dell'istruttoria della procedura di affidamento Sig.ra Furlan Eves, istruttore amministrativo del Servizio Gare e Appalti del Comune di Aviano e nell'istruttore tecnico del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Aviano Geom. Claudio;
13. **DI RILEVARE** che il Presidente è il R.U.P. competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto e i componenti diversi dal presidente sono individuati tra i dipendenti dell'Amministrazione con esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare, in relazione in particolare all'ambito organizzativo di appartenenza, al titolo di studio e alla pregressa esperienza lavorativa;
14. **DI RICORDARE** l'art. 93 comma 3 del D.lgs. n°36/2023 ai sensi del quale
- la commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali;
 - della commissione giudicatrice può far parte il R.U.P.;
15. **Di INDIVIDUARE** i componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative all'affidamento dell'appalto in oggetto nel modo seguente:

- Ing. Marco Zanet (Presidente), Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio e Rifiuti del Comune di Aviano;
 - Sig.ra Furlan Eves (Componente), istruttore amministrativo del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio e Rifiuti _ servizio Gare Appalti del Comune di Aviano
 - Geom. Claudio Fabbro (Componente), funzionario tecnico del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio e Rifiuti _ servizio Lavori Pubblici del Comune di Aviano;
16. **Di PRECISARE** che assume le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Furlan Eves istruttore amministrativo del servizio gare e appalti del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio e Rifiuti del Comune di Aviano;
17. **DI DARE ATTO** che i commissari e il segretario verbalizzante non si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura relativamente all'appalto del cui affidamento si tratta, così come previsto dall'art. 93 comma 5 lettera c) del D.lgs.n°36/2023, come da dichiarazione agli atti di questo ufficio
- Ing. Marco Zanet (Presidente) prot. GEN-GEN-2025-0020398-A-A del 07/08/2025 del 07/08/2025;
 - Geom. Claudio Fabbro (Componente), prot. GEN-GEN-2025-0020400-A-A del 07/08/2025 del 07/08/2025;
 - Eves Furlan (Componente) prot. GEN-GEN-2025-0020401-A del 07/08/2025;
18. **DI RICHIAMARE** l'art. 62 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il quale dispone che sono esclusi dalla disciplina degli incarichi gli incarichi relativi alla partecipazione a commissioni;
19. **DI PRECISARE**- che ai componenti della commissione interni agli enti in favore dei quali viene avviata la procedura non viene corrisposto compenso specifico;
20. **DI ATTESTARE**- che a le nomine della commissione su decritta sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione e le stesse sono soggette a pubblicazione ex art. 28 comma 2 del D.lgsvo 36/2023 sulla sezione di "Amministrazione Trasparente" _ bandi di gara e contratti del Comune di Aviano;
21. **DI PRECISARE** che in caso di impedimenti di uno o più commissari si provvederà alla tempestiva nomina di componenti supplenti ex art. 93 comma 2 ultimo periodo del D.lgsvo 36/2023;
22. **-DI PRECISARE** altresì che il RUP provvederà a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.lgs n.36/2023;
23. **DI DARE ATTO** che, norma di legge ed ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Responsabile del Progetto (R.U.P.) per la concessione in interesse ai sensi dell'art. 15 del D.lgsvo 36/2023 e in osservanza del principio di autoorganizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del medesimo codice è il sottoscritto ing. Marco Zanet, avente i requisiti di cui all'allegato I.2 art. 5, il quale non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e dunque non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 35-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e all'art. 16 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
24. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale, all'interno della Sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Servizio
Marco Zanet